

51265 / 16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA
MARIA VESSICHELLI
CARLO ZAZA
LUCA PISTORELLI
ROBERTO AMATORE

PUBBLICA UDIENZA
DEL 03/10/2016

Sent. n. sez.
2444/2016

- Presidente -
- Rel. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N.12333/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 09/10/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere
MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI
che ha concluso per *il rigetto*

Udit i difensori Avv.; (omissis) *per PC*

(omissis) *per rispetto*

RITENUTO IN FATTO

Propone ricorso per cassazione (omissis) avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona in data 9 ottobre 2014 con la quale, per quanto qui di interesse, è stata confermata la condanna inflitta in primo grado in ordine ai reati di cui ai capi D) ed E).

In essi era stata contestata la condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione in concorso, essendo stato ritenuto, l'imputato, amministratore di fatto della (omissis) di cui il coimputato (omissis) era il Presidente; ed altresì il reato di bancarotta fraudolenta documentale, entrambi riferiti al fallimento della detta società, dichiarato il (omissis) i.

L'imputato, con la sentenza impugnata, è stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.

Deduce la difesa

-l'erronea applicazione dell'articolo 223 l. fall. sulla sussistenza dei criteri per il riconoscimento della qualità di amministratore di fatto.

I giudici di merito avevano valorizzato la circostanza che il ricorrente intrattenesse i rapporti bancari della società mentre era vero che si era occupato di gestire le sole sponsorizzazioni, ma non aveva intrattenuto rapporti di gestione continuativi con i clienti, con i fornitori o con gli atleti;

-l'inosservanza dell'articolo 216 l. fall. e degli artt. 1343, 2033 c.c.

Il giudice del merito aveva erroneamente valorizzato la deposizione degli sponsor i quali avevano negato di avere avuto in restituzione somme dalla società fallita: si trattava però di dichiarazioni interessate a non far emergere una propria condotta illecita.

Questa, d'altra parte, emergeva oggettivamente dal fatto che le sponsorizzazioni erano risultate in concreto artificiali e senza una congruente corrispondenza dell'investimento pubblicitario. Era stato dimostrato, peraltro, che le somme degli sponsor non erano state versate né per una condotta concussiva dell'imputato né servite per fargli acquistare la casa di abitazione.

Avrebbe dovuto, in altri termini, pervenirsi alla conclusione logica che l'imputato aveva restituito buona parte delle somme elargite alla società - a titolo di sponsorizzazione, mediante sovra-fatturazione-, agli sponsor che pretendevano, appunto, il recupero della maggiorazione indebita.

Il giudice avrebbe dovuto, cioè, fondarsi su massime di esperienza, a partire dalle circostanze di fatto descritte dal presidente (omissis)

Inoltre il difensore fa presente che, anche a seguire la tesi dei giudici di merito, il contratto di sponsorizzazione concluso per scopi vietati dalla legge

fiscale deve ritenersi nullo per illiceità della causa: e tale nullità produrrebbe gli effetti restitutori previsti dall'articolo 2033 cc per cui la società era comunque obbligata alla restituzione delle somme in oggetto.

Ne discende che si sarebbe in presenza, al più, del ipotesi di bancarotta preferenziale, ormai prescritta.

Aggiunge la difesa che anche le somme prelevate a titolo di rimborso-spese erano modeste e non assumevano rilevanza;

-l'inosservanza della l. n. 398 del 1991 con riferimento la bancarotta documentale.

La norma prevede agevolazioni fiscali e contabili per imprese di piccole dimensioni, qualifica che il giudice del merito ha ritenuto non appartenere alla società fallita.

Ed invece risulta che negli anni in cui l'imputato sarebbe stato amministratore di fatto, la società, con fatturato inferiore a € 250.000, non aveva l'obbligo di tenere le scritture contabili in quanto era ammessa alla contabilità semplificata.

D'altra parte l'articolo 149 del d.p.r. n. 917 del 1986, modificato nel 2002, rende evidente che le società sportive dilettantistiche mantengono inalterata la qualifica di ente non commerciale, esente della tenuta delle scritture contabili.

Il vizio della motivazione viene rappresentato anche con riferimento al dolo ed al fatto che l'imputato non era l'amministratore di diritto: una affermazione, quella della relativa sussistenza, basata su sole congetture ed invece carente della ricostruzione del fatto che l'imputato, gestendo un'associazione dilettantistiche, poteva semmai essere convinto della non necessità della contabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato ed al limite della inammissibilità posto che per numerosi profili consiste nella mera riproposizione di motivi già integralmente sottoposti alla Corte d'appello e da questa affrontati con motivazione completa e rispettosa dei principi normativi regolanti la materia.

Posto che la pura e semplice riproposizione del motivo rappresenta una strategia dell'impugnazione alla quale risulta totalmente estranea la censura dei capi e dei punti della sentenza impugnata, come invece preteso, a pena di inammissibilità, dall'articolo 581 Cpp, la giurisprudenza di legittimità

unanimemente afferma la genericità dei motivi e dunque l'inammissibilità di quelli che presentano le suesposte connotazioni.

Basterà notare, a titolo di esempio, che in merito alla motivazione sull'addebito del reato di bancarotta fraudolenta in concorso, la censura riguardante la configurazione della qualità di amministratore di fatto è stata affrontata congruamente dalla Corte d'appello applicando i principi giurisprudenziali consolidati, alla circostanza di fatto ritenuta accertata che l'imputato non si limitava svolgere la qualità di direttore tecnico della associazione sportiva ma intratteneva e gestiva i rapporti bancari della società fallita, in particolare approfittando di assegni e distinte bancarie in bianco sottoscritte dal Presidente e lasciati in custodia al direttore della filiale: si trattava di movimentazioni di somme di danaro assolutamente consistenti che evidenziavano, logicamente, una concreta ingerenza nell'amministrazione della società tenuto anche conto che le ingenti somme di danaro acquisite a seguito delle sponsorizzazioni venivano amministrate secondo criteri estranei agli interessi della società e rappresentavano la principale attività svolta dall'associazione.

Ma anche il tema della configurazione della distrazione, che ha avuto ad oggetto una somma di circa € 250.000 finita sui conti correnti personali dell'imputato, è stato correttamente vagliato dalla Corte d'appello la quale ha posto in evidenza l'assoluta inaffidabilità della tesi difensiva: tesi per cui le somme sarebbero state restituite agli sponsor in virtù di un precedente accordo volto a prospettive di vantaggio fiscale per questi ultimi, in realtà non provata ed anzi oggetto di dichiarazioni negative da parte degli interessati.

Si tratta di una constatazione in sè insuperabile posto che grava sull'imputato del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione fornire la prova o quanto meno un concreto principio di prova sulla destinazione, conforme agli interessi della società, di risorse finanziarie di questa.

Ed invece, nella specie, ciò non è accaduto mentre, in aggiunta, la Corte d'appello ha correttamente fatto notare che se le somme prelevate dall'imputato fossero state oggetto di una presunta restituzione allo sponsor, si sarebbe comunque trattato di una destinazione, impressa a risorse economiche e finanziarie della associazione, esulante dalle lecite finalità istituzionali ed aziendali e in esecuzione di un accordo illecito e quindi nullo.

Val la pena qui ricordare il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, una volta che, anche a seguito di attività illecite, sia entrato danaro nel patrimonio della società fallita, esso non può essere distratto in danno dei creditori (Sez. 5, n. 31911 del

16/03/2001, Rv. 220225; conforme Sez. 5, n. 39610 del 21/09/2010 Rv. 248652).

A maggior ragione la Corte di merito ha ritenuto integrato il reato con riferimento ai cosiddetti rimborsi-spese che non hanno formato oggetto di prova da parte dell'onerato.

Di nessun pregio si rivela quindi la riproposizione della tesi della bancarotta preferenziale la quale comunque presupporrebbe la dimostrazione di un diritto del creditore alla restituzione o al pagamento della somma fuoriuscita indebitamente dalle casse della società.

Per quanto concerne reato di bancarotta fraudolenta documentale, il motivo di ricorso non fa che ripercorrere la censura già superata dalla Corte d'appello la quale ha notato che la natura dell'ente e la sua assoggettabilità a fallimento, una volta che la sentenza dichiarativa di fallimento sia stata emessa, non è più soggetta alla valutazione del giudice penale, come da principio affermato dalle Sezioni unite penali di questa Corte (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 Rv. 239398).

D'altra parte, e specularmente, va considerata anche la costante giurisprudenza di legittimità che riconosce come in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014 Rv. 262198; conforme Sez. 5, n. 656 del 13/11/2013 Ud. (dep. 2014) Rv. 257958.).

Per quanto concerne la motivazione sul dolo, nella specifica prospettiva rappresentata nel ricorso per cassazione che è quella della peculiarità dell'elemento soggettivo che deve caratterizzare l'amministratore di fatto concorrente con l'amministratore di diritto, va notato che essa non era stata sottoposta al giudice dell'appello sicchè non può censurarsi il silenzio rilevabile sul punto, nella motivazione della sentenza impugnata.

In virtù del principio della soccombenza, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla PC, liquidate come in dispositivo.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese della PC, liquidate in complessivi euro 2500 oltre accessori di legge.

Così deciso il 3 ottobre 2016

il Presidente

S. J. Jona

il Cons. est.

M. J. Jona

